

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 32

mercoledì, 10 agosto 2016

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

DELIBERAZIONE 1 agosto 2016, n. 810

Gestione del servizio di soccorso della fauna selvatica in difficoltà e approvazione degli indirizzi operativi.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 2 che individua quale oggetto di tutela le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale ed individua altresì le specie di mammiferi ed uccelli particolarmente protetti;

Vista la l.r. 12 gennaio 1994 n.3 "Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 38 che dispone che chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento;

Rilevato che lo stesso articolo 38 prevede:

- al comma 1 che " La Regione provvede al ricovero della suddetta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinari e provvede alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione. La struttura regionale competente può stipulare apposite convenzioni con centri specializzati per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche al fine di favorirne il funzionamento per gli scopi di cui al presente articolo.;"

- al comma 2 che " Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento.;"

Visto l'art. 189 comma 9-bis del Dlgs 285/1992 (Nuovo codice della strada), che prescrive all'utente della strada, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, che coinvolga animali da reddito, d'affezione o protetti, di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno;

Visto il Piano Agricolo Forestale (PRAF) approvato con delibera di CR 3/2012,;

Richiamato il Documento di Economia e Finanza Regionale 2016 "DEF 2016" approvato dal Consiglio

Regionale con deliberazione n. 89 del 21/12/2015 ed in particolare il progetto 4 " Politiche per le aree interne e per la montagna ", linea d'intervento " Equilibrio faunistico del territorio";

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 943 del 6 ottobre 2015 "Linee guida per l'istituzione del Soccorso Animali";

Rilevato che la competenza in materia di soccorso alla fauna selvatica originariamente attribuita alle Province è venuta meno a seguito dell'approvazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), secondo cui le funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca nel mare e nelle acque interne prima esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, sono trasferite alla Regione;

Ritenuto che l'attività di soccorso della fauna selvatica omeoterma è una attività necessaria che si inserisce nel contesto degli interventi e delle funzioni aventi come finalità la conservazione delle popolazioni delle specie oggetto di tutela;

Rilevato l'opportunità di promuovere un'integrazione e un coordinamento tra il "Sistema di Soccorso Animali della Regione Toscana" disciplinato dalla citata deliberazione n. 943/2015 e le attività connesse al recupero e di soccorso della fauna selvatica;

Ritenuto opportuno, al fine di omogeneizzare in tutto il territorio della Regione Toscana l'operato del personale coinvolto nelle attività di recupero e di soccorso della fauna selvatica, impartire specifici "Indirizzi Operativi per il Soccorso della Fauna Selvatica in difficoltà" (allegato A);

Ritenuto necessario per gli animali rinvenuti in difficoltà, valutare la loro appartenenza a specie di fauna selvatica oggetto di specifici piani regionali di riduzione numerica, al fine di stabilire l'opportunità e l'appropriatezza di procedere al loro recupero funzionale oppure al loro abbattimento con metodi eutanasi e relativo computo nei capi abbattuti dei rispettivi piani di controllo;

Preso atto che con Decreto dirigenziale del 01/06/2016 n. 3743 il Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare, ha approvato e successivamente sottoscritto convenzioni con soggetti esterni che garantiscono la copertura del Servizio di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma in

DELIBERAZIONE 1 agosto 2016, n. 810**Gestione del servizio di soccorso della fauna selvatica in difficoltà e approvazione degli indirizzi operativi.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 2 che individua quale oggetto di tutela le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale ed individua altresì le specie di mammiferi ed uccelli particolarmente protetti;

Vista la l.r. 12 gennaio 1994 n.3 “Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l’articolo 38 che dispone che chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento;

Rilevato che lo stesso articolo 38 prevede:

- al comma 1 che ” La Regione provvede al ricovero della suddetta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinari e provvede alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione. La struttura regionale competente può stipulare apposite convenzioni con centri specializzati per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche al fine di favorire il funzionamento per gli scopi di cui al presente articolo.”;

- al comma 2 che ” Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento.”;

Visto l’art. 189 comma 9-bis del Dlgs 285/1992 (Nuovo codice della strada), che prescrive all’utente della strada, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, che coinvolga animali da reddito, d’affezione o protetti, di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno;

Visto il Piano Agricolo Forestale (PRAF) approvato con delibera di CR 3/2012,;

Richiamato il Documento di Economia e Finanza Regionale 2016 “DEFR 2016” approvato dal Consiglio

Regionale con deliberazione n. 89 del 21/12/2015 ed in particolare il progetto 4 “ Politiche per le aree interne e per la montagna “, linea d’intervento “ Equilibrio faunistico del territorio”;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 943 del 6 ottobre 2015 “Linee guida per l’istituzione del Soccorso Animali”;

Rilevato che la competenza in materia di soccorso alla fauna selvatica originariamente attribuita alle Province è venuta meno a seguito dell’approvazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), secondo cui le funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca nel mare e nelle acque interne prima esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, sono trasferite alla Regione;

Ritenuto che l’attività di soccorso della fauna selvatica omeoterma è una attività necessaria che si inserisce nel contesto degli interventi e delle funzioni aventi come finalità la conservazione delle popolazioni delle specie oggetto di tutela;

Rilevato l’opportunità di promuovere un’integrazione e un coordinamento tra il “Sistema di Soccorso Animali della Regione Toscana” disciplinato dalla citata deliberazione n. 943/2015 e le attività connesse al recupero e di soccorso della fauna selvatica;

Ritenuto opportuno, al fine di omogeneizzare in tutto il territorio della Regione Toscana l’operato del personale coinvolto nelle attività di recupero e di soccorso della fauna selvatica, impartire specifici “Indirizzi Operativi per il Soccorso della Fauna Selvatica in difficoltà” (allegato A);

Ritenuto necessario per gli animali rinvenuti in difficoltà, valutare la loro appartenenza a specie di fauna selvatica oggetto di specifici piani regionali di riduzione numerica, al fine di stabilire l’opportunità e l’appropriatezza di procedere al loro recupero funzionale oppure al loro abbattimento con metodi eutanasi e relativo computo nei capi abbattuti dei rispettivi piani di controllo;

Preso atto che con Decreto dirigenziale del 01/06/2016 n. 3743 il Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare, ha approvato e successivamente sottoscritto convenzioni con soggetti esterni che garantiscono la copertura del Servizio di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma in